

EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE DEGLI ATTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

EFFICACIA DICHIARATIVA

Normalmente l'iscrizione degli atti all'interno dell'omonimo registro ha un'efficacia **dichiarativa**, nel senso che serve a portare a conoscenza dei terzi e, quindi, rendere opponibili agli stessi terzi gli atti compiuti dall'imprenditore. Tale efficacia dichiarativa è di due tipi:

1- **EFFICACIA DICHIARATIVA POSITIVA**: tutto ciò che è iscritto nel registro delle imprese, si considera in modo assoluto conosciuto ai terzi (**presunzione assoluta di conoscenza – non è ammessa la prova contraria**), nel senso che il terzo non potrà eccepire di non conoscere gli atti che siano stati iscritti nel registro.

2- **EFFICACIA DICHIARATIVA NEGATIVA**: tutto ciò che non è iscritto nel registro delle imprese, si considera non conosciuta ai terzi in maniera relativa (**presunzione relativa di non conoscenza – è ammessa la prova contraria**) nel senso che colui che ne abbia interesse potrà dimostrare che l'atto, pur non essendo stato iscritto all'interno del registro, era stato comunicato al terzo o, comunque, conosciuto dal terzo stesso.

EFFICACIA COSTITUTIVA

In qualche ipotesi, però, l'iscrizione al registro delle imprese non ha soltanto un'efficacia dichiarativa, bensì **costitutiva**.

È il caso della nascita della S.p.A., la quale diventa soggetto del diritto e, quindi, si costituisce come persona giuridica, nel momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese.